

Delibera del Consiglio Metropolitan

N° di Repertorio Generale : **50/2015**

N° di Protocollo : **280022/2015**

Titolario/Anno/Fascicolo : **11.2/2012/13**

In Pubblicazione : dal **3/12/2015** al **18/12/2015**



Data di Approvazione : **30/11/2015**

Materia : **N.D.**

Proponente : **CONSIGLIERE CENSI ARIANNA MARIA**

OGGETTO : ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. R. N. 6/2012 "DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI". APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO TERRITORIALE OMOGENEO CORRISPONDENTE AI CONFINI AMMINISTRATIVI DI CITTÀ METROPOLITANA, PROVINCE DI MONZA E BRIANZA, LODI, PAVIA.

Allegato : 

Per poter visualizzare i files in formato .pdf è necessario avere installato il software Acrobat Reader (disponibile [qui](#))

Per poter visualizzare i documenti firmati digitalmente è consigliato scaricare e installare il software DIKE (disponibile [qui](#)).

Nel caso in cui, all'apertura dei files in formato .pdf, compaia il messaggio ""Errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato." è consigliato scaricare e installare il software PDF FOXIT READER (disponibile [qui](#)).





CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2015

Rep. n.50/2015

Atti n. 280022/11.2/2012/13

Oggetto: Attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 6/2012 “Disciplina del Settore dei Trasporti”. Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino territoriale omogeneo corrispondente ai confini amministrativi di Città Metropolitana, Province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Sindaco Metropolitano Giuliano Pisapia

Consiglieri Metropolitani in carica:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Alparone Marco | 13. Iardino Maria Rosaria |
| 2. Arrara Pierluigi | 14. Lepore Luca |
| 3. Barberis Filippo Paolo | 15. Mezzi Pietro |
| 4. Biscardini Roberto | 16. Osnato Marco |
| 5. Bussolati Pietro | 17. Palestra Michela |
| 6. Cappato Marco | 18. Parozzi Rita |
| 7. Censi Arianna Maria | 19. Quartieri Ines detta Patrizia |
| 8. Centinaio Alberto | 20. Romano Pietro |
| 9. Chittò Monica Luigia | 21. Russomanno Giuseppe |
| 10. Comincini Eugenio Alberto | 22. Scavuzzo Anna |
| 11. Fusco Ettore | 23. Vagliati Armando |
| 12. Guidi Luciano | 24. Villa Alberto |

Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto e Coordinamento agli Organi Istituzionali e all'Ufficio Elettorale, il Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Fusco, Parozzi, Quartieri

DIREZIONE PROPONENTE Area Pianificazione Territoriale Generale delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico – Settore Servizi per la mobilità e Trasporto Pubblico Locale

**Oggetto: Attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 6/2012 “Disciplina del Settore dei Trasporti”.
Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino territoriale omogeneo corrispondente ai confini amministrativi di Città Metropolitana, Province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia.**

RELAZIONE TECNICA:

La L.R. 4 aprile 2012, n.6 “*Disciplina del settore dei trasporti*”, ha previsto (art. 7) la istituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale indicandone le funzioni ed individuando i bacini territoriali ottimali ed omogenei di riferimento.

L'Agenzia per il trasporto pubblico Locale è un Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituita per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli Enti Locali in materia di trasporto pubblico locale nel bacino di riferimento. Nel rispetto della legge, l'ordinamento ed il funzionamento dell'Agenzia, sono disciplinati dalla statuto e dai regolamenti.

Con DGR n. IX/3506 del 23/05/2012, la Giunta Regionale ha approvato le “*linee guida per la predisposizione degli Statuti delle Agenzie per il trasporto Pubblico Locale*” e lo “*schema tipo di statuto delle Agenzie per il trasporto pubblico locale*”.

Con DGR n. IX/3854 del 25/06/2012, la Giunta Regionale ha adottato le “*linee guida per le Agenzie per il trasporto pubblico locale*” da utilizzare nell'ambito delle Conferenze dei Servizi indette per la predisposizione degli Statuti delle Agenzie.

Con DGR n. IX/4261 del 25/10/2012, la Giunta Regionale ha adottato le “*linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione degli Enti Locali nelle Agenzie del trasporto pubblico locale*” in attuazione dell'art. 7 comma 10 del L.R.6/2012.

In data 15 aprile 2014 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi relativa alla predisposizione della proposta di Statuto dell'Agenzia di bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 6/2012.

La Regione Lombardia con D.G.R. n. X/1725 del 30/04/2014, ha approvato la proposta di Statuto dell'Agenzia in attuazione della L.R. 6/2012. In tale occasione la Giunta regionale, ha preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi del 15 aprile 2014 nell'ambito della quale, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti, i lavori della Conferenza si sono conclusi con l'elaborazione della proposta di Statuto dell'Agenzia del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

La proposta di Statuto dell'Agenzia del bacino comprendente Città Metropolitana di Milano, approvata con DGR X/1725 del 30/04/2014 indica nell'allegato A le quote di partecipazione nell'Agenzia, tenuto conto che le province e i comuni hanno condiviso l'opportunità che la regione Lombardia partecipi sin dalla fase di costituzione, che risultano convenute come di seguito riportate:

Regione Lombardia 10%- Città metropolitana di Milano (ivi indicata come Provincia) 12,2% - Provincia di Monza e Brianza 7,3%- Provincia di Lodi 4,2%- Provincia di Pavia 6,2%, Comune di Milano 50% - Comune di Monza 3,4% -Comune di Lodi 2,4%- Comune di Pavia 4,2%.

La stessa proposta di Statuto prevede (art. 5), tra l'altro, che sono organi dell'Agenzia, l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Direttore e l'organo di revisione ed indica anche le finalità e le funzioni dell'Agenzia, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi.

L'Agenzia (art. 18) è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, l'Agenzia utilizza, in particolare, oltre agli stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti e agli introiti tariffari diretti o indiretti, il contributo degli Enti aderenti proporzionali al costo del servizio di propria competenza.

Nel 2015 Città Metropolitana di Milano impiega per i contratti di servizio in essere, risorse pari a € 3.381.418,00.per l'adeguamento contrattuale e €3.057.182,00 per l'IVA.

Dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Milano è subentrata, ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56: *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* alla Provincia omonima, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Lo Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana dei sindaci in data 22 dicembre 2014 con deliberazione n. 2/2014 Rep. Gen., prevede all'art. 40 che la Città Metropolitana, allo scopo di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni in materia di trasporto pubblico, *“operi attraverso un'apposita agenzia per il trasporto pubblico competente per territorio, ai sensi della normativa nazionale e regionale”*.

La L.R. 8 luglio 2015 n. 19 *“ Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione dei comuni”* ha modificato la L.R. 6/2012, indicando tra l'altro, il bacino territoriale omogeneo che comprende Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e prevedendo in particolare che:

- gli Enti Locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. 6/2012 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa L.R. 19/2015.
- le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa L.R. 19/2015.
- le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della stessa L.R. 19/2015.

- in caso di mancato adempimento a quanto richiamato ai punti precedenti la Giunta Regionale applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10%, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso. Tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento.
- dalla data di approvazione del bilancio le agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli Enti Locali per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto Pubblico Locale ed in particolare all'Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al comma 7 della L.R. 6/2012 erogate alla Città Metropolitana di Milano, alle Province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia.

Lo Statuto è approvato (art. 7 c. 7 della L.R. 6/2012) dall'organo assembleare degli enti locali che partecipano all'Agenzia e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, con efficacia dal giorno successivo. L'Agenzia è costituita, entro trenta giorni, dalla pubblicazione dello Statuto, con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore regionale competente in materia, se delegato.

La Giunta Regionale con DGR X/3962 del 31/07/2015 ha inoltre previsto di attribuire una premialità una tantum alle Agenzie che comunicheranno la propria operatività entro il 16 novembre 2015 per un importo complessivo massimo pari a euro 1.870.000,00 approvando il documento "Criteri e modalità per l'attribuzione della premialità una tantum per le entrate in esercizio delle Agenzie per il trasporto Pubblico Locale" che indica in euro 1.232.330,00 le risorse premiali per l'Agenzia che comprende Città Metropolitana di Milano.

La Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *"Disposizioni per la valorizzazione del ruolo della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori Montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56" Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*), prevede, tra l'altro, all'art. 7 (*Disposizioni sulla Città Metropolitana di Milano e modifiche all'art. 7 della L.R. 6/2012*):

- (comma 1) che la Città metropolitana eserciti la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'art. 1, comma 44, lettera d), della legge 56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'art. 7 della L.R. 6/2012 e secondo le modalità di organizzazione e di funzionamento stabilite dal relativo statuto.

- (comma 2) che in coerenza a quanto stabilito dalla L. 56/2014, con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:

a) l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'art. 13 della L.R. 6/2012

b) l'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo,

c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;

d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 45

devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio

di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa per la parte di propria competenza che non riguardi i servizi comunali che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio.

Alla luce dell'evoluzione normativa, pur evidenziando che la disciplina regionale non sembra valorizzare compiutamente il ruolo che la Legge 7 aprile 2014 n. 56 assegna alla Città Metropolitana in materia di governo del sistema del trasporto pubblico locale, peraltro ribadito nello Statuto della medesima Città Metropolitana, si ritiene comunque necessario adempiere a quanto disposto dalla disciplina regionale con le LL.RR. nn. 19 e 32/2015.

Si sottopone, quindi, la proposta di deliberazione per l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia riportato nell'Allegato facente parte integrante della proposta di deliberazione stessa e di cui alla D.G.R. X/1725 del 30/04/2014, così come aggiornato secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 32/2015.

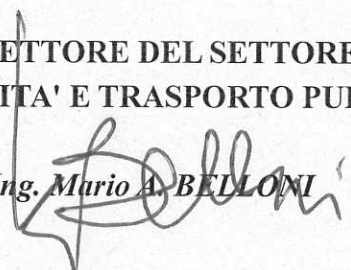
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

“Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC”.

Data 02/11/2015

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

firma Ing. Mario A. BELLONI



**IL DIRETTORE D'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

firma Dott. Emilio De Vita



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

Visto il Decreto n. 7/2015 atti n. 7894/1.18/2015/4 con il quale e' stata conferita al Consigliere Arianna Censi la delega alla materia " Mobilità e Viabilità, Organizzazione, Risorse Umane e Gestione Integrata dei Servizi";

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del direttore del Settore Servizi per la Mobilità e Trasporto Pubblico Locale;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

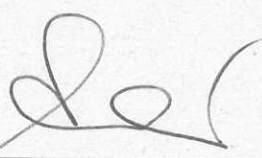
DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di Statuto dell'Agenzia del Trasporto pubblico locale di cui alla D.G.R. X/1725 del 30/4/2014 così come modificato dalla L.R.32/2015, riportato nell'Allegato facente parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di trasmettere alla Regione Lombardia la presente deliberazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
- 4) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art.12 del D.Lgs. 33/2013;

- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

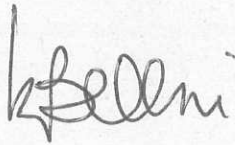

IL RELATORE: nome Arianna Censi

data

firma

16-11-2015

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTOREnome Mario A. Belloni
data 02/11/2015 firma**IL DIRETTORE**nome <nome>
data <data>

firma <firma/firmato>

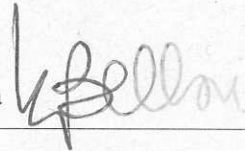
☒ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Mario A. Belloni

data 02/11/2015

firma



**VISTO DEL DIRETTORE D'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 bis del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Emilio De Vita

data 10/11/15 firma

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐
☐Favorevole
Contrario

**IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE**

nome <nome>

data <data> firma <firma/firmato>

Il Sindaco Metropolitano dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Biscardini, Fusco, Lepore, Osnato, Palestra, Russomanno e Scavuzzo.

E così risultano presenti il Sindaco Metropolitano Pisapia e n.17 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco Metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con sedici voti a favore e due astenuti (Consiglieri Cappato e Guidi).

Il Sindaco Metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Il Sindaco Metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

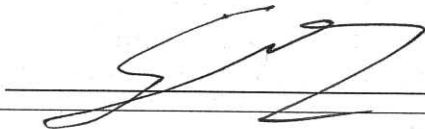
Assenti al momento della votazione i Consiglieri Biscardini, Fusco, Lepore, Osnato, Palestra, Russomanno e Scavuzzo.

E così risultano presenti il Sindaco Metropolitano Pisapia e n.17 Consiglieri.

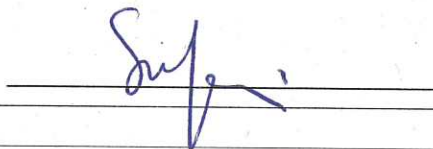
La proposta risulta approvata con diciassette voti a favore e un astenuto (Consigliere Guidi).

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

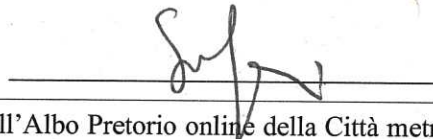


PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 3/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

Allegato

Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano,
Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Il testo dello Statuto è quello di cui all'Allegato alla DGR n. X/1725 del 30/04/2014, da integrare con le modifiche all'art. 7 della L.R. 6/2012, previste dall'art. 7 della L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni sulla Città metropolitana di Milano e modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012), di seguito riportato:

1. La Città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n.6 (Disciplina del settore dei trasporti), e secondo le modalità di organizzazione e di funzionamento stabilite dal relativo statuto.

2. Dopo il comma 10 dell'art. 7 della l.r. 6/2012 è inserito il seguente:

'10bis. In coerenza a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:

a) l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'art. 13;

b) l'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;

c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;

d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 45;

devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguardi i servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio'.

Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

TITOLO I *Generalità*

Art. 1 *Istituzione e denominazione*

Art. 2 *Finalità e funzioni dell'Agenzia*

Art. 3 *Sede dell'Agenzia*

Art. 4 *Durata*

TITOLO II *Organi*

Art. 5 *Organi dell'Agenzia*

Art. 6 *Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione*

Art. 7 *Attribuzioni dell'Assemblea*

Art. 8 *Funzionamento dell'Assemblea*

Art. 9 *Composizione del Consiglio di Amministrazione*

Art. 10 *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

Art. 11 *Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*

Art. 12 *Presidente*

Art. 13 *Direttore*

Art. 14 *Comitato Tecnico*

Art. 15 *Organo di revisione*

TITOLO III *Amministrazione*

Art. 16 *Uffici e personale*

Art. 17 *Contabilità*

Art. 18 *Mezzi finanziari*

Art. 19 *Pareggio di bilancio e contributi degli Enti*

Art. 20 Patrimonio

Art. 21 Servizio di Tesoreria

TITOLO IV Partecipazione

Art. 22 Conferenza locale del trasporto pubblico locale

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 23 Pubblicità degli atti

Art. 24 Nuove adesioni e rapporti con gli Enti

Art. 25 Norma di rinvio

TITOLO I

Generalità

Art. 1

Istituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito denominata "**Agenzia**"), per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. L'Agenzia è un ente pubblico non economico, ad esclusiva partecipazione pubblica, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'Agenzia è pertanto soggetta alle regole dell'evidenza pubblica e si qualifica come amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L'Agenzia assume la denominazione di Agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e della Brianza, Lodi e Pavia.
4. All'atto della sua costituzione, aderiscono all'Agenzia i seguenti Enti:
 - a) Comune di Milano;
 - b) Comune di Monza;
 - c) Comune di Pavia;
 - d) Comune di Lodi;
 - e) Provincia di Milano;
 - f) Provincia di Monza e Brianza;
 - g) Provincia di Pavia;
 - h) Provincia di Lodi;
 - i) Regione Lombardia.
5. La Regione Lombardia partecipa all'Agenzia, in conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida di cui all'art. 7, c. 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n.6, (le "**Linee Guida**"), per favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza e al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011, fatto salvo quanto previsto all'art 4, commi 3 e 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n.6.
6. Le successive adesioni sono disciplinate dall'art. 24 di questo statuto (lo "**Statuto**").

Art. 2*Finalità e funzioni dell'Agenzia*

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge regionale 4 aprile 2012, n.6 provvedendo, tra l'altro, a:

- a) la definizione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
- b) l'elaborazione di pareri e proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volti ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini di competenza dell'Agenzia;
- c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, anche con riferimento al servizio ferroviario ricompreso nel bacino nel rispetto del regolamento sul sistema tariffario integrato regionale di cui all'art. 44 della legge regionale 4 aprile 2012, n.6;
- d) la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
- e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- f) l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
- g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dovranno contenere altresì l'applicazione dei premi e delle penali;
- h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico e forme complementari di mobilità sostenibile;
- j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico, fra cui:
 - 1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
 - 2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
 - 3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
- k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;

- l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;
 - m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
 - 1) programmazione dei servizi;
 - 2) contratti di servizio;
 - 3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
 - 4) aspetti tariffari;
 - 5) dati di monitoraggio;
 - n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari;
 - o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
 - p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente;
 - q) lo studio e la ricerca di forme trasportistiche innovative, anche tramite accordi con altri enti pubblici e/o soggetti privati che possano contribuire all'approfondimento delle tematiche di competenza dell'Agenzia;
 - r) la promozione di servizi di informazione agli utenti.
2. L'Agenzia può svolgere, previo accordo con l'Ente locale interessato o con gli Enti locali interessati, le ulteriori funzioni delegate ai sensi dell'art. 7, c. 14, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Art. 3

Sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia ha sede legale in Milano e, laddove necessario per garantire una migliore funzionalità operativa dell'Agenzia, sedi operative in ciascuno dei Comuni capoluogo di provincia.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire ulteriori sedi operative sul territorio del bacino di competenza.

Art. 4

Durata

1. La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento dell'Agenzia o di recesso esercitato nel rispetto delle norme vigenti da parte di Enti Locali diversi da quelli di cui all'art.1, c.4, la rete infrastrutturale ove ceduta in tutto o in parte, e le relative pertinenze, il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli Enti secondo i criteri dettati in apposito regolamento dell'Agenzia.
3. In mancanza di regolamento, ciascun Ente avrà diritto a ottenere la restituzione della rete infrastrutturale eventualmente apportata con le relative pertinenze e il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli Enti in proporzione agli apporti effettuati nel corso degli ultimi [●] anni.

TITOLO II

Organi

Art. 5

Organi dell'Agenzia

1. Sono Organi dell'Agenzia:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) l'Organo di revisione.
2. La durata della carica del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Organo di revisione è di tre anni e i relativi componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 6

Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.
2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.

3. Ogni rappresentante degli Enti aderenti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato determinata in conformità alle Linee Guida e che risulta individuata, all'atto della costituzione dell'Agenzia, nell'allegato "A" dello Statuto.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 4 in tema di recesso o in caso di soppressione di Enti e salvo quanto previsto dall'art. 24 in caso di nuove adesioni, le quote di partecipazione sono aggiornate con periodicità almeno triennale a cura del Consiglio di Amministrazione, in applicazione dei criteri individuati nelle Linee Guida. Quanto alle quote del Comune di Monza e della Provincia di Monza e Brianza, il Consiglio d'Amministrazione provvederà al relativo aggiornamento a seguito della definizione del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato R.G. 7754/13.

5. In ogni caso, nessun Ente aderente può avere una quota di partecipazione all'Agenzia superiore al 50 (cinquanta) per cento.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Agenzia.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'elezione dell'Organo di revisione;
 - d) l'approvazione del programma di bacino dei trasporti pubblici;
 - e) l'approvazione delle modalità di affidamenti dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
 - f) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
 - g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale;
 - h) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
 - i) la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003 che può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto;
 - j) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia; tali pareri assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea al momento della votazione;
 - k) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia;

l) l'assunzione di mutui;

m) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l.r. n. 6/2012.

3. Le modalità di scelta del rappresentante di cui al c. 2, lett. i) sono disciplinate da apposito regolamento dell'Agenzia.

4. Le decisioni relative alle lettere d), e), f) e g) di cui al c. 2, che abbiano dirette ripercussioni sui servizi di competenza di uno o più degli Enti Aderenti, devono essere adottate, per la parte che incida direttamente sullo specifico territorio, con il voto favorevole di questi ultimi. L'Ente che abbia espresso voto negativo, entro 15 giorni dal momento in cui tale voto negativo viene espresso, deve formulare, a pena di decadenza, una proposta, per la parte di propria competenza, che sarà oggetto di votazione da parte dell'Assemblea e potrà essere rifiutata solo con il voto contrario dei 4/5 (quattro quinti) delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione. Nel caso la proposta preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, l'Ente che ha formulato la proposta deve contestualmente mettere a disposizione la relativa copertura economica.

Art. 8

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale almeno 2 (due) volte l'anno, ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione.

2. L'Assemblea può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) delle quote di partecipazione. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al c. 2, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.

4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nel modo sopra indicato, quando in esse siano rappresentate tutte le quote di partecipazione detenute dagli Enti aderenti e vi intervengano

tutti gli Amministratori in carica che si dichiarano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione detenute dagli Enti Aderenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

6. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione non computando sia i fini del predetto calcolo gli Enti che si sono astenuti dalla votazione. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.

7. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, c. 4, devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, non computandosi ai fini del predetto calcolo gli Enti che si sono astenuti dalla votazione, le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e m) del c. 2, dell'art. 7.

8. L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera a), del c. 2, dell'art. 7 avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati presentate dagli Enti aderenti. Nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 9, c. 1. ai numeri uno e due di ciascuna lista dovranno essere inseriti candidati di genere differente. Nella prima assemblea in cui sarà inserito tale punto all'ordine del giorno, la votazione sarà effettuata solo nel caso in cui venga presentata un'unica lista da parte di tutti i soci. Nelle assemblee successive, aventi tale punto all'ordine del giorno, ciascuno degli Enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. Il risultato ottenuto da ciascuna lista sommando le quote di partecipazione degli Enti che l'avranno votata (il "Risultato di Lista") è diviso successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati della lista nell'ordine previsto come segue:

I° candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 1;

II° candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 2;

III ° candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 3;

IV° candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 4;

V° candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 5;

VI° candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 6;

VII° candidato di lista: Risultato di Lista di appartenenza fratto 7.

I candidati di ciascuna lista vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e risultano eletti:

A) Presidente del Consiglio di Amministrazione, il candidato che avrà conseguito il maggior quoziente e, a parità di quozienti, quello della lista votata dall'Ente detentore della maggiore quota di partecipazione all'Agenzia;

B) componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati e, a parità di voti, quello della lista votata dall'Ente detentore della maggiore quota di partecipazione all'Agenzia.

In ogni caso dovrà essere garantito che almeno un consigliere sia di genere diverso dagli altri.

9. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

Art. 9

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, di cui almeno un consigliere di genere diverso dagli altri, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.

2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti appartenente alla medesima lista e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti, i quali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi a prescindere dalla durata di ciascun mandato. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende o imprese che gestiscono direttamente o indirettamente, i servizi di trasporto pubblico regionale o locale ovvero che siano appaltatrici di forniture di beni o servizi in favore dell'Agenzia. Il medesimo divieto si applica a chi abbia ricoperto tali funzioni o cariche nell'anno precedente alla nomina. Infine, sono sospesi e decadono dalla carica di consiglieri di amministrazione i soggetti che, successivamente alla loro nomina, si trovino nelle condizioni di ineleggibilità qui previste.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non decadono alla scadenza del mandato di governo degli Enti aderenti che ne hanno presentato la candidatura.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.
7. In caso di conferimento di deleghe operative ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione determina l'entità del relativo emolumento, nei limiti stabiliti dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:
 - a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
 - b) previo parere obbligatorio dell'Assemblea, che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea al momento della votazione, l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia;
 - c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia;
 - d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
 - e) la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto e pubblicato a cura della Regione;
 - f) l'adeguamento annuale delle tariffe;
 - g) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
 - h) istituire eventuali sedi operative dell'Agenzia sul territorio del bacino di competenza;
 - i) l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea;
 - j) sulla base di una istruttoria predisposta dal Direttore, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali a personale esterno all'Agenzia;
 - k) sulla base di una istruttoria predisposta dal Direttore, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza;
 - l) l'elaborazione dei pareri e delle proposte di cui all'art. 2, c. 1, lett. b).

Art. 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al c. 1, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza. Sono tuttavia valide le riunioni, anche se non convocate nel modo sopra indicato, quando vi intervengano tutti gli Amministratori in carica che si dichiarano sufficientemente informati sulle materie poste all'ordine del giorno.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti e a scrutinio palese, salvo quanto previsto dal c. 5. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.
5. Devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e) e f) del c. 1, dell'art. 10.
6. Su invito del Presidente, che viene formulato tenendo conto degli argomenti posti all'ordine del giorno, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti designato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. i).

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea a scrutinio palese, è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
2. In particolare il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;
 - c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;

- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia.
2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto e pubblicato a cura della Regione. Il Direttore è scelto mediante selezione comparativa dei curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali e organizzative, privilegiando i candidati che abbiano conseguito il diploma di laurea e siano esperti di sistemi di mobilità e trasporti.
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato che ne stabilisce anche la durata, non inferiore a tre anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
4. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti indicati al c. 2, a dirigenti già dipendenti dell'Agenzia o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
5. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia. Egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e, sulla base delle direttive impartite da quest'ultimo, coordina e indirizza i dirigenti perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate. In particolare il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Agenzia secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 16, c. 1:
 - a) dirige e sovrintende l'Agenzia;
 - b) rilascia le autorizzazioni, i pareri non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Agenzia e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;
 - c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
 - d) cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

- e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;
- f) predispone lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e nei limiti fissati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche nelle more dell'approvazione del predetto regolamento, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;
- h) presiede alle aste e alle licitazioni private;
- i) stipula i contratti, autonomamente o previa delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi della precedente lettera g) del presente articolo;
- j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- o) predispone l'istruttoria da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la definizione e la scelta degli incarichi dirigenziali da attribuire al personale interno ed esterno, tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza;
- p) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 14

Comitato Tecnico

1. Può essere istituito un comitato tecnico composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza, Comune di Pavia, Comune di Lodi, Provincia di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Pavia, Provincia di Lodi designati dagli Enti di appartenenza.
2. Il Comitato Tecnico, ove istituito, opera come organo di consultazione a supporto del Consiglio di Amministrazione e del Direttore in relazione alle questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore.
3. I componenti del Comitato Tecnico svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.

Art. 15*Organo di revisione*

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di Revisione, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è formato da un collegio di tre componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.
3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.
4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea. Su richiesta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente dell'Organo di revisione deve partecipare alle predette riunioni.

TITOLO III**Amministrazione****Art. 16***Uffici e personale*

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità.
2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento.
3. L'Agenzia è costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 o comunque con risorse umane messe a disposizione dagli Enti partecipanti senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Agenzia.

Art. 17*Contabilità*

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.
4. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.
5. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

Art. 18

Mezzi finanziari

1. L'Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema. Ogni ente partecipante contribuisce mediante la quota di personale prevista dalla pianta organica dell'Agenzia, che sarà definita in proporzione alle parti di servizio di competenza degli Enti partecipanti all'Agenzia.
2. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:
 - a) contributi degli Enti aderenti, proporzionati al costo del servizio di propria competenza;
 - b) contributi di altri Enti appartenenti al territorio dell'Agenzia che abbiano chiesto servizi aggiuntivi;
 - c) introiti tariffari, diretti o indiretti, se dovuti;
 - d) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
 - e) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
 - f) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.
3. La gestione finanziaria è svolta dall'Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.
4. L'Agenzia, al fine del migliore perseguimento del proprio scopo e delle proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e del principio di economicità della gestione, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, potrà avvalersi, ricorrendo ad appositi convenzionamenti, degli enti strumentali degli Enti aderenti, fermo restando il rispetto dei presupposti di legge per ricorrere a tali affidamenti.

Art. 19

Pareggio di bilancio e contributi degli Enti

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.
2. Provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate gli Enti aderenti all'Agenzia che le hanno generate in relazione al servizio di propria competenza oppure rivalendosi sugli Enti non aderenti che abbiano richiesto servizi aggiuntivi.
3. Ogni tre mesi l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

Art. 20

Patrimonio

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti nonché mediante acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. I beni in dotazione come i beni direttamente acquistati dall'Agenzia, sono iscritti in apposito libro dei cespiti e a suo nome presso i registri mobiliari e immobiliari.
3. All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli Enti partecipanti.
4. In caso di scioglimento dell'Agenzia, si applicherà quanto disposto dall'art. 4 c. 2 dello Statuto.

Art. 21

Servizio di Tesoreria

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO IV

Partecipazione

Art. 22

Conferenza locale del trasporto pubblico locale

1. L'Agenzia procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della L.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, in particolare sui temi riguardanti:

- a) programmazione dei servizi;
- b) contratti di servizio;
- c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
- d) aspetti tariffari;
- e) dati di monitoraggio.

2. A tal fine l'Agenzia disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico, cui partecipano i soggetti di cui al c. 1, previa determinazione, ad opera del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 23

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Agenzia sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenzia fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

Art. 24

Nuove adesioni e rapporti con gli Enti

1. In caso di successive adesioni da parte degli Enti locali ricadenti nel bacino di competenza dell'Agenzia, si applica la seguente disciplina:
 - a) l'Ente deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'adesione è efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione;
 - c) in caso di nuova adesione, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri individuati nelle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, della l.r. n. 6/2012 e successivamente aggiornate ai sensi dell'art. 6, c. 4.
2. Le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri individuati nelle Linee Guida e successivamente aggiornate ai sensi dell'art. 6, c. 4 dello Statuto.
3. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.

4. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli Enti aderenti, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco o il Presidente di tali Enti.

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia, le disposizioni in materia di Enti locali.

Allegato "A" allo Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Le quote di partecipazione nell'Agenzia, avendo le Province e i Comuni capoluogo condiviso l'opportunità che la Regione Lombardia partecipi sin dalla fase di costituzione, risultano convenute nel modo seguente:

Regione Lombardia 10%

Provincia di Milano 12,2%

Provincia di Monza e Brianza 7,3%

Provincia di Lodi 4,2%

Provincia di Pavia 6,2%

Comune di Milano 50%

Comune di Monza 3,4%

Comune di Lodi 2,4%

Comune di Pavia 4,2%.